

15.11.2023

A9-0319/361

**Emendamento 361**

**Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini**

a nome del gruppo ECR

**Relazione**

**A9-0319/2023**

**Frédérique Ries**

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio

Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio ***che non sono riutilizzabili o realizzati con materiali rinnovabili***

Or. en

15.11.2023

A9-0319/362

**Emendamento 362**

**Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini**  
a nome del gruppo ECR

**Relazione**

**A9-0319/2023**

**Frédérique Ries**

Imballaggi e rifiuti di imballaggio  
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'allegato V, **punto 3**, gli operatori economici che soddisfano la definizione di microimpresa conformemente alle norme stabilite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione, di applicazione il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento], e nei casi in cui non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi **o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.**

3. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'allegato V, **punti 3 e 4**, gli operatori economici che soddisfano la definizione di microimpresa conformemente alle norme stabilite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione, di applicazione il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento], e nei casi in cui non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi.

Or. en

15.11.2023

A9-0319/363

**Emendamento 363**  
**Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini**  
a nome del gruppo ECR

**Relazione**  
**Frédérique Ries**  
Imballaggi e rifiuti di imballaggio  
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

**A9-0319/2023**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 28 bis*

*Articolo 28 bis (nuovo) Obblighi in materia di ricarica e materiali rinnovabili per il settore dei materiali da asporto*

*Entro il 1° gennaio 2030*

*(a) il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande fredde o calde destinate al riempimento nel punto di vendita in un contenitore per asporto:*

*(i) garantisce che le bevande siano messe a disposizione in imballaggi riciclabili realizzati con materiali rinnovabili; oppure*

*(ii) fornisce ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire;*

*(b) il distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro alimenti pronti da asporto, destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione, e generalmente consumati nel recipiente:*

*(i) garantisce che tutti gli imballaggi*

***monouso siano riciclabili e realizzati con materiali rinnovabili e che, nel caso di imballaggi alimentari monouso per condimenti, siano imballaggi compostabili realizzati con materiali rinnovabili; oppure***

***(ii) fornisce ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire;***

Or. en

15.11.2023

A9-0319/364

**Emendamento 364**  
**Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini**  
a nome del gruppo ECR

**Relazione**  
**Frédérique Ries**  
Imballaggi e rifiuti di imballaggio  
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

**A9-0319/2023**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 28 ter*

***Articolo 28 ter (nuovo) Obblighi in materia di offerta di riutilizzo e materiali rinnovabili per il settore delle bevande da asporto***

***1. Entro il 1° gennaio 2030, il distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande fredde o calde destinate al riempimento nel punto di vendita in un contenitore per asporto:***

***(a) garantisce che le bevande siano messe a disposizione in imballaggi riciclabili realizzati con materiali rinnovabili; oppure***

***(b) offre ai consumatori la possibilità di imballaggi nell'ambito di un sistema per il riutilizzo.***

***2. I distributori finali informano i consumatori finali presso il punto di vendita, mediante cartelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i beni in un imballaggio riutilizzabile.***

***3. I distributori finali offrono i beni destinati al riempimento in un imballaggio riutilizzabile a prezzi non***

*superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto all'unità di vendita costituita dai medesimi beni e da un imballaggio monouso.*

*4. I distributori finali sono esonerati dall'applicazione del presente articolo se rientrano nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2033/361/CE della Commissione.*

Or. en

15.11.2023

A9-0319/365

**Emendamento 365**

**Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini**

a nome del gruppo ECR

**Relazione**

**A9-0319/2023**

**Frédérique Ries**

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) l'obbligo per i distributori finali di mettere a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o la ricarica una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli contemplati dagli obiettivi di cui all'articolo 26, a condizione che ciò non crei distorsioni nel mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri.

(c) l'obbligo per i distributori finali di mettere a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o la ricarica una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli contemplati dagli obiettivi di cui all'articolo 26 **o quelli disciplinati dalle prescrizioni di cui agli articoli 28 bis o 28 ter**, a condizione che ciò non crei distorsioni nel mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri.

Or. en

15.11.2023

A9-0319/366

**Emendamento 366**  
**Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini**  
a nome del gruppo ECR

**Relazione**  
**Frédérique Ries**  
Imballaggi e rifiuti di imballaggio  
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

**A9-0319/2023**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri non adottano misure che impongano ai distributori di fornire un sistema di riutilizzo o un sistema di ricarica per bevande fredde o calde destinate al riempimento nel punto di vendita in un contenitore per asporto o per alimenti pronti da asporto, destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione, e generalmente consumati nel recipiente.***

Or. en